

Retromarcia della Corte di cassazione (a Sezioni unite) sui pagamenti non dovuti

Interessi dalla messa in mora

Non rileva il momento in cui ci si rivolge al giudice

DI DARIO FERRARA

In caso di pagamento non dovuto, nella restituzione della somma gli interessi si calcolano a partire da quando chi ha incassato i soldi è stato messo in mora e non necessariamente da quando chi ha pagato si è rivolto al giudice. Lo stabiliscono le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 15895/19, pubblicata il 13 giugno, superando l'orientamento ormai tradizionale: chi prende i soldi in buona fede, infatti, deve essere considerato debitore e non possessore e dunque vanno applicati i principi generali in materia di obbligazioni e non di possesso ex articolo 1148 Cc. E se l'indebito riguarda un conto corrente assistito da apertura di credito, quando il cliente conviene in giudizio la banca per la ripetizione delle somme pagate nel corso del rapporto l'istituto di credito che vuole opporre l'eccezione di prescrizione soddisfa l'onere di allegazione costituito a suo carico affermando l'inerzia del titolare del diritto e dichiarando di volerne profittare, senza dover indicare specifiche rimesse solutorie.

Presupposto legale. Cambia l'interpretazione del significato della «domanda» indicata dall'articolo 2033 Cc, che non necessariamente è giudiziale. Il legislatore non si preoccupa di qualificare la situazione che determina l'indebito oggettivo né prende posizione sul problema se il pagamento non dovuto trasferisce la proprietà della cosa pagata oppure trasferisce il solo possesso: si limita a prendere atto che manca un presupposto legale affinché la prestazione corrisposta possa essere mantenuta e concede alla parte che ha effettuato il pagamento il diritto di riprendersi quanto versato. E in qualsiasi caso venga meno l'originario vincolo l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestatato in esecuzione del titolo invalido è quella di ripetizione di indebito oggettivo.

Fatto principale. Altrettanto importante è il principio formulato a chiudere il contrasto sul contenuto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in caso di azione di ripetizione di interessi indebiti, ad esempio quelli anatocistici. L'elemento che la qualifica, infatti, è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce il fatto principale al quale la legge riconnette l'effetto estintivo invocato. Parola al giudice del rinvio.

—© Riproduzione riservata—

GLI EFFETTI DELLE MODIFICHE AL CODICE CIVILE INTRODOTTE DAL DL SBLOCCACANTIERI

Revocabili i revisori nominati nelle piccole srl

Il raddoppio dei parametri per la nomina del revisore rende revocabili quelli nominati in società che si pongano al di sotto dei nuovi limiti dimensionali per la nomina dell'organo di controllo o del revisore. Sono agli effetti principali delle novità apportate all'art. 2477 c.c., con emendamento introdotto dal dl sblocca cantieri (art. 2 bis), rispetto alle disposizioni in vigore dal 16 marzo, a seguito della vigenza della parte societaria del codice della crisi (*ItaliaOggi* di ieri).

I nuovi limiti lasciano inalterati i termini per la nomina. Come noto, l'articolo 2477 cc. è stato profondamente modificato dal dlgs n. 13/2019 recante il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. In pratica, entro il prossimo 15 dicembre le srl che nei bilanci relativi al 2017 e al 2018 avessero superato anche solo uno dei seguenti parametri: 1) totale attivo dello stato patrimoniale 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio, 10 unità, erano tenute alla nomina di un organo di controllo (sindaco o collegio sindacale con annesse funzioni di revisione legale) o un revisore. Ebbene, ora le nuove norme introdotte nel decreto sblocca cantieri (davvero una strana sede per una riforma di questo tipo) raddoppiano i parametri. In pratica, l'obbligo di tale nomina scatterà quando, nei due bilanci in commento, la società superi uno dei seguenti nuovi parametri: 1) totale attivo dello stato patrimoniale 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio, 20 unità. Nessuna modifica ha riguardato il numero dei parametri (è sufficiente superarne uno su tre per due esercizi consecutivi); il termine per nominare l'organo di controllo (che resta quello del 15 dicembre 2019); la cessazione dell'incarico (i parametri non devono essere superati per tre anni consecutivi). Le società coinvolte nelle nomine in relazione ai nuovi parametri dovrebbero passare, secondo stime del Cndcec da 150 mila a 80 mila.

Gli effetti dei nuovi parametri sui revisori già nominati. Essendo le soglie, in via di superamento vigenti dallo scorso 16 marzo, molte srl potrebbero aver utilizzato l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2018 (in molti casi tenutasi nei mesi di aprile o maggio scorsi) per nominare il revisore esterno. In tal senso, peraltro, consigliavano anche alcune conservatorie dei registri delle imprese (si veda *ItaliaOggi* del 9 aprile). Ora però, venendo meno tali obblighi viene da chiedersi se dette nomine possano essere revocate in quelle società che superavano i vecchi parametri ma risultano al di sotto dei nuovi. Per le società che abbiano provveduto alla nomina del revisore (la maggior parte delle società chiamate in causa) tale possibilità appare espressamente prevista dalla legge. L'art. 4 del dm. 261/2012 infatti, ritiene (alla lett. 1), giusta causa di revoca del revisore «la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei re-

quisiti previsti dalla legge». Ed è questa l'espressa fattispecie, dato che con i nuovi parametri in molte società potrebbero essere venuti meno i presupposti che hanno determinato l'obbligo di nomina. A livello operativo, il dm in commento, all'art. 3 prevede che in questi casi l'organo di amministrazione comunica per iscritto al revisore legale o alla società di revisione legale la presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi. In presenza di una giusta causa, l'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni (in questi casi peraltro non presente e quindi impossibilitato ad esprimere qualsiasi parere), revoca l'incarico.

La nomina del sindaco. Più complessa appare la possibilità di revocare il sindaco unico o il collegio sindacale (nelle rare ipotesi in cui si è provveduto a tale nomina). In questi casi, infatti, la revoca ai sensi dell'art. 2400 cc da parte dell'assemblea, dovrà essere approvata con decreto del tribunale, e di norma la giurisprudenza riconosce la giusta causa in negligenze del sindaco (Trib. Milano 11/7/86 Trib. Napoli 16/3/89) o in situazioni di salute personali, più che per il venir meno di un obbligo di legge. In ogni caso la revoca del sindaco dall'ufficio di revisione operativa solo alla data del decreto del tribunale di approvazione della relativa deliberazione assembleare.

Luciano De Angelis

BREVI

«Le disegualianze costituiscono non solo la più grave ingiustizia sociale, ma un ostacolo alla crescita, perché concentrano le risorse e i beni comuni in pochi privilegiati e precludono la mobilitazione delle energie di molti». Lo ha affermato il presidente Tiziano Treu nell'intervento di apertura dell'assemblea straordinaria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in occasione della riunione annuale dei presidenti e segretari generali dei Comitati economici e sociali dei paesi europei alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Sono 170 i terreni, appartenenti al patrimonio dello Stato, in vendita in Piemonte. Il bando è pubblicato nella sezione Gare e Aste Immobiliari dove sono indicate tutte le informazioni e i dettagli sulla procedura. Per aggiudicarsi i singoli lotti occorre formulare un'offerta pari o maggiore rispetto al prezzo di partenza fissato nel bando. Il termine ultimo per poter presentare le proprie offerte scade il 30 luglio alle ore 12.00. Il bando è interamente dedicato agli appezzamenti di terreno: c'è ad esempio un terreno di oltre 4 ettari ad Aurano nella provincia di Verbania-Cusio-Ossola in vendita a partire da un prezzo base d'asta di 52.374 euro, un bosco di 16.830 mq nel Comune di Omegna, sempre nella stessa provincia, con base d'asta di 11.276 euro e poi ter-

reni, aree verdi, boschi di varia natura e dimensione. Il bando rientra nel Piano vendite immobili dello Stato in corso da gennaio 2019 per cui l'Agenzia ha già messo sul mercato oltre 500 beni dislocati su tutto il territorio nazionale.

Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha firmato la richiesta di procedura disciplinare nei confronti dei consiglieri del Csm già autosospesi Corrado Cartoni, Paolo Criscuoli e Antonio Lepre, oltre che nei confronti di Luigi Spina e Gianluigi Morlini, già dimessisi da consiglieri. Il Guardasigilli, condividendo a pieno il provvedimento del procuratore generale della corte di Cassazione, ha avanzato ulteriori contestazioni, si legge in una nota.

Secondo l'Avvocato generale Hogan, il diritto dell'Unione impone di indicare, su un prodotto originario di un territorio occupato da Israele dal 1967, il nome geografico di questo territorio e, se del caso, la menzione che il prodotto proviene da un insediamento israeliano. Così le conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-363/18, Organisation juive européenne, Vignoble Pasgot Ltd / Ministre de l'Economie et des Finances.

La climatizzazione pesa per il 57% sui consumi energetici negli edifici ad uso ufficio, seguita dalle apparecchiature elettriche (26%) e dall'illuminazione (17%) con una spesa media annua a metro quadro di circa 15 euro per la climatizzazione estiva e invernale, di 6,40 euro per le apparecchiature e di 4,40 euro per l'illuminazione. E quanto emerge dal rapporto «Benchmark di consumo energetico degli edifici per uffici in Italia» realizzato da Assomobiliare ed Enea su un campione di 118 edifici direzionali distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Confronto Italia-Regno Unito sui temi della predittività del diritto e della prevedibilità delle sentenze, tra civil law e common law. Al tema della certezza del diritto e della sua calcolabilità/predittività è dedicato l'evento che si svolgerà a Londra il 21 giugno 2019 dalle 17.30 alle 19.30 presso il Conference Centre Westminster, organizzato dalla Scuola Diritto Avanzato, che ha coinvolto magistrati, avvocati e ingegneri italiani ed inglesi per uno scambio di punti di vista sulle soluzioni e sui tools utilizzabili pur nella diversità dei due sistemi. Nell'occasione verrà presentata l'edizione inglese del volume di Luigi Viola «Interpretation of the law through mathematical model», teso a illustrare la formula matematica che traduce in algoritmo l'articolo 12 delle preleggi, che disciplina il percorso interpretativo al giudice tenuto ad applicare la norma al caso concreto).



La sentenza sul sito
www.italiagoggi.it/
documenti-italiagoggi